

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

La Regione Campania, codice fiscale n. 80011990639 - nella persona del _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica in Napoli, alla via

E

il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" nella persona del Direttore,, ai fini di tale carica, in via Università 100 - 80055 Portici (NA);

il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (I.P.S.P.), nella persona....., con delega alla firma del contratto del Direttore Dott.....(prot. CNR-IPSP n. ---- del --/--/2022), domiciliato ai fini di tale carica in Strada delle Cacce 73, 10135 Torino, nell'interesse della Sede Secondaria di Portici con sede in Via Università 133, 80055 Portici (NA)

il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (C.R.E.A.) nella persona del rappresentante legale, Dott., domiciliato ai fini di tale carica, in Via Po 14 - 00198 Roma

PREMESSO CHE

- a) il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, stabilisce le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- b) il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, stabilisce i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- c) il D.Lgs 2 febbraio 2021, n. 19 ad oggetto "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" stabilisce, tra l'altro:
 - 1) quelle che sono che le attività di protezione delle piante volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante (art. 3),
 - 2) l'organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale (art.4),
 - 3) le competenze del Servizio fitosanitario centrale e dei Servizi fitosanitari regionali (art. 5 e 6),
 - 4) che il Servizio fitosanitario regionale rappresenta l'autorità deputata per l'attuazione sul territorio di competenza delle attività di protezione delle piante di cui all'art 3,
 - 5) le dotazioni minime di personale del Servizio fitosanitario nazionale e del Servizio fitosanitario regionale, prevedendo per la regione Campania n. 23 ispettori fitosanitari, n. 46 agenti fitosanitari, n. 5 tecnici di laboratorio e n. 15 unità di personale amministrativo (Allegato 1 Tab b),
 - 6) all'art. 6, comma 3, prevede, tra l'altro, che ai Servizi fitosanitari regionali competono per il proprio ambito territoriale:

- l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o regolamento,
 - l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di protezione delle piante,
 - la registrazione degli operatori professionali e il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie, dietro ispezioni sia preventive sia periodiche presso i luoghi di produzione,
 - il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi,
 - la responsabilità delle analisi ufficiali fitosanitarie,
 - la definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea e l'effettuazione delle indagini nelle aree delimitate ai sensi dell'art.18 e 19 del regolamento (UE) 2016/2031,
 - la redazione dei piani di azione per gli organismi nocivi prioritari,
 - l'effettuazione dei controlli documentali, d'identità e fitosanitari inerenti a vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi,
 - l'attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi,
 - la raccolta delle informazioni relative agli organismi nocivi per il territorio di competenza, necessarie alla definizione del *pest status* nazionale e alla redazione delle relazioni annuali, e la notifica al Servizio fitosanitario centrale del rinvenimento di organismi nocivi, precedentemente assenti nel territorio di propria competenza,
 - l'applicazione del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, del Programma nazionale di indagine, dei provvedimenti di emergenza, nonché dei piani di emergenza e dei piani di azione nazionali contro gli organismi nocivi,
 - la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria,
 - l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa delle piante dalle avversità che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione,
 - il supporto tecnico specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici;
- d)** con la decisione della Commissione europea del 19 febbraio 2009, concernente: “Procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 226 Trattato CE: Direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria – adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, è stato contestato allo Stato italiano l'inadeguata applicazione delle misure dirette a impedire la diffusione di diversi organismi nocivi prescritte dalla normativa europea e l'omessa notifica della presenza o della comparsa di organismi nocivi sul proprio territorio;
- e)** al fine di dare risposte alla già menzionata procedura di infrazione, tra l'altro, nella seduta del 27 luglio 2011 della Conferenza Stato Regioni è stata sancita l'Intesa sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale impegnando il Governo, le Regioni e le Province autonome al potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale con l'emanazione di disposizioni regionali e Statali di disciplina della materia fitosanitaria;
- f)** sempre in risposta alla procedura di infrazione suddetta, la Regione Campania ai sensi della DGR n° 388 del 23 febbraio 2010, ha sottoscritto in data 23 aprile 2010 uno specifico Protocollo d'Intesa per la costituzione di una “Unità di coordinamento e potenziamento delle attività di sorveglianza, ricerca, sperimentazione, monitoraggio e formazione in campo fitosanitario

(URCoFi)”, della durata di sei anni, con le principali istituzioni scientifiche operanti in materia di difesa delle piante in Campania e in particolare con:

- l'Università di Napoli Federico II - Dipartimento di Entomologia e Zoologia Agraria “Filippo Silvestri” e il Dipartimento di Arboricoltura, Botanica e Patologia Vegetale, oggi entrambi confluiti nel Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
 - il CNR – Istituto per la Protezione delle Piante, oggi CNR. - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP),
 - il Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura (CRA), oggi Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA);
- g)** allo scadere del periodo di validità del precitato Protocollo di Intesa, in attuazione della DGR 690 del 06/12/2016, è stato sottoscritto dalla Regione Campania, dal Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli, dal CNR – IPSP e dal CREA il Protocollo di Intesa, registrato al n. 19 del 07/07/2017, per il rinnovo della costituzione dell'Unità Regionale di Coordinamento Fitosanitario (URCoFi), prevedendo una durata dell'intesa per sei anni a partire dalla data di sottoscrizione delle parti e la possibilità di rinnovo con un nuovo protocollo;
- h)** che il Protocollo d'intesa posto in essere con la D.G.R. n° 388 del 23 febbraio 2010 e rinnovato in attuazione della DGR 690 del 6/12/2016 ha permesso di dare rapide risposte tecnico scientifiche alle crescenti problematiche fitosanitarie, soprattutto per gli organismi nocivi regolamentati e di nuova introduzione, razionalizzando allo stesso tempo l'impiego delle limitate risorse finanziarie. In particolare, le azioni realizzate in attuazione del Protocollo di Intesa in parola:
- 1)** per la Regione Campania, hanno contribuito al potenziamento ed all'adeguamento del Servizio fitosanitario regionale, grazie anche alla uniforme attuazione sul territorio delle attività previste dagli obblighi imposti dalla legislazione comunitaria vigente in materia fitosanitaria,
 - 2)** ai partner scientifici hanno consentito di acquisire esperienze su una serie di “casi studio” e, con l'accesso alle informazioni tecniche da essi derivanti, hanno permesso di effettuare approfondimenti scientifici i cui risultati sono stati resi pubblici attraverso specifiche pubblicazioni ed altre attività tecnico-divulgative;
- i)** è necessario, esclusivamente nell'interesse pubblico della tutela fitosanitaria del territorio, proseguire con l'azione di coordinamento delle attività di sorveglianza, ricerca, sperimentazione, monitoraggio e formazione in campo fitosanitario, attraverso la formale approvazione di una proroga della collaborazione in essere, in continuità con quanto fin qui realizzato nell'ambito del su citato Protocollo d'Intesa, atteso che:
- 1)** per la Regione Campania c'è l'interesse ad un potenziamento delle attività di protezione delle piante e di sorveglianza fitosanitaria del territorio nei confronti dei principali parassiti dei vegetali, delle piante e delle altre specie aliene, attraverso specifiche attività di identificazione e studio del rischio fitosanitario, nonché specifiche attività di indagine sul territorio da realizzare con il contributo delle competenze scientifiche degli altri soggetti partecipanti all'Intesa sopperendo, in parte e nel contempo, anche alla carenza di personale rilevata rispetto alla dotazione minima di personale stabilita dall'allegato 1 del DM 19/2021,
 - 2)** per i soggetti del partenariato scientifico, che rappresentano le principali istituzioni scientifiche operanti in materia di difesa delle piante in Campania e che hanno garantito finora sufficiente affidabilità per l'attuazione dell'Intesa, c'è l'interesse a collaborare direttamente a talune attività svolte dal Servizio fitosanitario, per poter accedere ad una quantità di informazioni e casi studio sicuramente superiori a quelli normalmente disponibili solo sulla base delle proprie attività istituzionali e, allo stesso tempo, avere accesso diretto

ed in tempo reale a problematiche fitosanitarie emergenti, che sono poste alla base di studi scientifici specifici anche a valenza internazionale;

- 3) per tutti i soggetti riveste interesse comune l'attività di formazione, informazione e divulgazione;
- 4) le attività realizzate per l'attuazione del presente Protocollo di Intesa rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ai soggetti partner e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di salvaguardia fitosanitaria e tutela dell'economia agroalimentare del territorio.

Per quanto sopra esposto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Premessa

La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente articolo e si intende integralmente trascritta nel presente Protocollo di Intesa

ART. 2 – Finalità

La Regione Campania, il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Pianta delle Pianta (I.P.S.P.) ed il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (C.R.E.A.), si impegnano a realizzare un'azione congiunta di coordinamento e potenziamento delle attività in campo fitosanitario puntando, prioritariamente, alla definizione:

- degli obiettivi in materia fitosanitaria di rilevanza strategica per la Campania,
- delle più adeguate risposte alle obbligazioni nazionali, comunitarie e internazionali in cui si colloca l'azione del Servizio fitosanitario regionale,
- delle strategie per attuare un sistema permanente di scambio di informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, relative agli organismi nocivi e necessarie alla definizione del *pest status* nazionale e alla redazione delle relazioni annuali,
- delle linee guida che il Servizio fitosanitario regionale deve assumere per il controllo sostenibile degli organismi nocivi, a partire dagli organismi di quarantena presenti o di temuta introduzione sul territorio regionale,
- delle azioni di supporto per l'attuazione delle attività di protezione delle piante, della sorveglianza fitosanitaria del territorio e il controllo degli organismi nocivi,
- di misure idonee a promuovere un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,
- delle attività di supporto alle strategie di controllo fitosanitario delle produzioni vegetali e di quelle florovivaistiche, con origine o destinazione estera,
- delle attività di ricerca su organismi nocivi di nuova o di temuta introduzione, di particolare interesse per gli ecosistemi campani, favorendo la messa a disposizione da parte del Servizio fitosanitario dei "casi studio", individuati nell'ambito della propria attività istituzionale, che possano dare spunti per l'approfondimento di ricerche applicate e diventare oggetto di specifiche pubblicazioni,
- delle iniziative di comunicazione volte al trasferimento delle migliori pratiche di difesa sostenibile delle colture e dei risultati della ricerca al sistema produttivo,
- di attività formative e/o di aggiornamento che favoriscano un'efficace e corretta diffusione delle informazioni tecnico-scientifiche più aggiornate in materia fitosanitaria,
- di attività previsionali dirette all'identificazione e allo studio del rischio fitosanitario,

- di attività di tutorato che, partendo dalle convenzioni già in essere tra il Partenariato delle istituzioni scientifiche e la Regione Campania, consentano a giovani tirocinanti provenienti dal mondo universitario di svolgere stage presso le strutture regionali impegnate nella vigilanza e controllo fitosanitario,
- di tecniche d'identificazione molecolare altamente sensibili e specifiche per il riconoscimento di insetti, batteri, funghi, virus, viroidi e nematodi da quarantena e/o specie invasive,
- di nuove tecniche di diagnosi nei casi in cui quelle esistenti non siano idonee sia per gli alti costi di gestione, sia per insufficiente sensibilità e/o specificità.

ART. 3 – Organizzazione

L'organizzazione e il funzionamento di URCoFi prevedono i seguenti organi di governo:

- Comitato Tecnico Scientifico
- Responsabili delle aree di intervento
- Coordinatore tecnico-scientifico

La partecipazione agli organi di governo è gratuita.

ART. 4 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) ha il compito di individuare, sulla base delle indicazioni fornite dai singoli partner, le aree tematiche d'intervento su cui incentrare le iniziative da attuare, garantendo la validità tecnico-scientifica delle azioni proposte.

Esso è composto da due rappresentanti di ciascuna Istituzione firmataria della presente intesa e può essere integrato, occasionalmente ed in via consultiva, da personalità scientifiche del settore.

Il CTS è coordinato dal dirigente della UOD Servizio fitosanitario regionale o da un suo delegato. Si riunisce su richiesta di una delle Istituzioni firmatarie.

Nella prima seduta il CTS individua le aree tematiche di intervento e i relativi Responsabili, di cui al successivo Art. 5, e nomina il Coordinatore tecnico-scientifico di cui al successivo Art. 6.

ART. 5 - Responsabile dell'Area tematica d'intervento

Il responsabile dell'Area tematica di intervento:

- elabora, sulla scorta delle indicazioni fornite dal CTS, un programma di attività triennale e il piano operativo annuale della propria area di intervento. Tali documenti programmatori definiscono anche l'eventuale fabbisogno economico e propone le eventuali fonti di finanziamento,
- individua, per la realizzazione di dette attività, le migliori competenze scientifiche disponibili presso le Istituzioni firmatarie e/o presso qualsiasi struttura di ricerca operante fuori dal territorio regionale,
- organizza periodicamente, nei modi e nelle forme che ritiene più opportune, riunioni di aggiornamento con tutti i soggetti scientifici individuati per la realizzazione delle attività previste o programmate o da programmare della propria Area tematica di intervento,
- in caso di ritrovamento di nuovi organismi nocivi afferenti alla propria Area tematica, su proposta del Servizio fitosanitario regionale, organizza tempestivamente specifiche riunioni al fine di contribuire alla redazione del *Pest report*, individuando le misure di emergenza più opportune,
- annualmente, entro la fine dell'anno solare, presenta al CTS una relazione tecnico-scientifica delle attività della propria area d'intervento,

- è responsabile del trasferimento dei risultati a tutti i soggetti che sottoscrivono il presente protocollo d'intesa, collaborando con essi alla loro diffusione.

ART. 6 - Il Coordinatore tecnico-scientifico

Al fine di garantire una migliore efficienza gestionale dell'Intesa è prevista la figura del Coordinatore tecnico-scientifico che:

- elabora, sulla base dei contributi dei Responsabili delle Aree tematiche d'intervento, il programma triennale e il piano operativo annuale dell'URCoFi da sottoporre all'approvazione del CTS,
- propone al CTS la strategia per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione delle attività programmate ed è responsabile del coordinamento delle richieste di finanziamento da inoltrare alle Istituzioni regionali, nazionali e internazionali, curando i rapporti amministrativi con le stesse,
- coordina la predisposizione delle convenzioni attuative stipulate in attuazione del presente protocollo di intesa, e le successive rendicontazioni scientifiche ed economiche.

ART. 7 - Modalità di attuazione dell'Intesa

Per dare seguito operativo a quanto programmato dal presente Protocollo d'intesa, sono sottoscritti, tra i partner, specifici accordi di collaborazione annuali e/o pluriannuali con l'individuazione del dettaglio delle attività da realizzare, delle modalità di attuazione e di tutte le risorse necessarie all'attuazione dell'Intesa.

ART. 8 - Durata del protocollo di intesa e recesso

Al fine di garantire continuità a quanto fin ora realizzato nell'ambito della succitata Intesa URCoFi e garantire all'Intesa un periodo sufficiente per la realizzazione delle attività e l'approfondimento tecnico scientifico delle tematiche fitosanitarie emergenti, che per loro natura possono necessitare di continuità anche pluriennale, il presente Protocollo di Intesa ha la durata di sei anni, a partire dalla data di registrazione del Protocollo di Intesa sottoscritto dalle parti, ed è rinnovabile con un nuovo protocollo.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge Regionale 1/2016, in assenza di atti attuativi/esecutivi dell'Intesa, il presente Protocollo è da considerarsi automaticamente decaduto nell'anno successivo alla sottoscrizione.

Per obiettivi motivi di carattere organizzativo, tecnico o scientifico, ciascuna delle parti ha facoltà di ritirare la propria partecipazione al presente protocollo dandone comunicazione scritta al coordinatore del CTS almeno tre mesi prima della scadenza del piano operativo annuale. In ogni caso, la parte che cessa la sua partecipazione al presente protocollo di intesa dovrà comunque assicurare il completamento delle attività in fase di svolgimento.

ART. 9 - Utilizzazione dei risultati e reciprocità d'informazione

La proprietà intellettuale dei risultati che matureranno nell'ambito delle attività di ricerca, sperimentazione e validazione, svolte all'interno del presente protocollo d'intesa, sarà definita di volta in volta, in apposito capitolo di eventuali convenzioni attuative che deriveranno dall'applicazione di tale protocollo.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle normative fitosanitarie vigenti, ad assicurare ogni utile e necessario scambio di informazioni per il perseguimento dei compiti prioritari di cui al presente Protocollo di Intesa.

ART. 10 - Riservatezza

Ogni partner è tenuto:

- a mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra parte,
- a non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente accordo,
- a non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro parte secondo la presente Intesa.

ART. 11 - Attivazione dell'intesa

Il presente Protocollo di Intesa è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori e la Regione Campania, attraverso la UOD – Servizio fitosanitario regionale si impegna ad adottare tutti gli atti consequenziali della presente intesa.

ART. 12 - Spese e oneri fiscali

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni, ed è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte richiedente.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Intesa ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

ART. 14 - Codice di Comportamento della regione Campania

Per l'attuazione del presente Protocollo di Intesa è vincolante per i soggetti sottoscrittori, il rispetto del Codice di Comportamento approvato dalla Regione Campania con DGR n.544 del 29.08.2017 e ss.mm.ii. e la sottoscrizione di uno specifico Accordo per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Napoli _____

Regione Campania

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Agraria

Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piant
delle Piant (I.P.S.P.)

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (C.R.E.A.)